



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 2 ottobre 2019

Il nucleo familiare ai fini ISEE

Il disposto 3 del DPCM 159/2013 con le modifiche apportate.

L'art. 3, comma 1, del DPCM dispone *"Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, **fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo**",* in merito l'art. 2 del DL 4/2019 ha stabilito che *"I componenti già facenti parte di un nucleo familiare ...continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche **qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.**"*

Ne ricaviamo che il nucleo ISEE comprende anche altri soggetti che possono essere soggetti fiscalmente a carico non conviventi e coniugi con diversa residenza. Il legislatore, per questi ultimi, ha precisato che permangono anche a seguito di separazione o divorzio qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (coniugi o parti dell'unione civile). Quanto al coniuge residente all'estero permane nel nucleo familiare solo se iscritto all'AIRE.

Anche il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare se di età inferiore ai 26 anni alla data di presentazione della DSU se a carico, non coniugato e senza figli.

Viene a cadere quindi il solo requisito dell'essere a carico ai fini IRPEF, assumendo valenza la sua età. Se superiore a 26 anni fa sempre nucleo a sé.